

Voluntary disclosure e antiriciclaggio non sempre vanno d'accordo

In materia di voluntary disclosure uno dei problemi che si è posto con prepotenza all'attenzione degli interpreti è quello delle coperture concesse dalla legge ai soggetti che rimpatriano, relativamente ai reati fiscali ma, soprattutto, al coinvolgimento in indagini su riciclaggio e autoriciclaggio.

Mentre è più facile comprendere che i reati fiscali, presupposto della maggior parte della collocazione all'estero degli assets da regolarizzare, godano di un ampio ventaglio di ipotesi esenti da sanzione, sulla improcedibilità per riciclaggio e autoriciclaggio si concentrano ancora molti timori, sia da parte dei soggetti che intendono avvalersi della facoltà in discorso, sia dei professionisti e degli intermediari finanziari che dovranno assistere alle regolarizzazioni medesime.

Innanzitutto, gli adempimenti derivanti dal dlgs 231 del 2007, di prevenzione del riciclaggio.

Si applicano in toto, come ha chiarito la circolare del 9 gennaio 2015 emanata dal Dipartimento tesoro del Ministero dell'economia, la quale rammenta che «resta immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo». I due capisaldi della regolamentazione antiriciclaggio, cui va aggiunto il terzo, quello della segnalazione delle operazioni sospette, che il Ministero ricorda essere del pari intatto, insieme a quello di registrazione.

Smarcato quindi il problema che le

banche o le fiduciarie ovvero gli altri intermediari abilitati alle operazioni, così come i liberi professionisti che accettino l'incarico di seguire la procedura di regolarizzazione, debbano applicare i presidi in questione, proprio come se aprissero ogni altro rapporto con la clientela, che andrà soggetto a rifiuto ex art. 23 del decreto 231 laddove non si possa, in estrema sintesi, completare l'adeguata verifica per qualsivoglia motivo.



Ed è altresì chiaro che, in caso di sospetto sull'utilizzo della procedura volontaria per finalità diverse da quelle previste dalla legge, si debba far luogo alla segnalazione di operazione sospetta alla Uif. Qui la difficoltà maggiore è stata quella di pensare a quali operazioni andassero accettate o rifiutate, e poi segnalate, ma ciò non può che essere esclusivo appannaggio delle policy dell'intermediario e del professionista, posto che, giova ribadirlo, non formano oggetto di segnalazione i reati che si sospetta possano essere sottesi all'origine dei fondi o beni regola-

rizzati, ma unicamente il fumus che vi sia sproporzione oggettiva e soggettiva nell'architettura dell'operazione richiesta dal cliente. Così come d'altronde prevede l'art. 41 della legge antiriciclaggio citata.

Più fondati appaiono i dubbi sull'applicabilità delle sanzioni penali e amministrative.

Quelle penali seguiranno, come è ovvio, la violazione delle norme codicistiche sul riciclaggio e sull'autoriciclaggio le quali, non si ritiene superfluo ricordarlo, rimarranno applicabili laddove venisse accertato che i delitti presupposti compiuti dal cliente che intende avvalersi delle procedure agevolative non siano fiscali, ma di altra natura. Ad esempio, il trafficante di droga che facesse rientrare denaro ottenuto dalla vendita di partite di merce non sarebbe esonerato dalla contestazione dei reati suddetti, laddove ovviamente ciò venga dimostrato. E a ciò contribuirà fortemente l'indagine della procura che, per espressa previsione della legge 186, è destinataria di copie di tutte le dichiarazioni di voluntary. La preoccupazione di chi intermedia, in questi casi, è da ritenersi infondata, in quanto si dovrebbe dimostrare, come a tutt'oggi già deve da parte degli inquirenti nei casi di operazioni di presunto riciclaggio, che il bancario o il libero professionista fossero a conoscenza dell'attività e/o della provenienza delle somme passate nel nostro paese, e non abbiano o rifiutato ovvero segnalato l'operazione come sospetta.

Del pari azzardata appare l'interpretazione che vuole come sanziona-

bili i rimpatri di somme di denaro o utilizzi di conti anonimi concessi dagli intermediari senza che questi comunichino al Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 51 e 58 del decreto 231, di averne avuto notizia.

A parte il discorso sulle fonti, sia la circolare del Ministero che quella dell'Agenzia delle entrate del 13 marzo di quest'anno, le quali, pur nella tassatività delle fattispecie sanzionabili, non hanno previsto quella in discorso, sarebbe probabilmente lesivo dei diritti del soggetto che aderisce alla voluntary disclosure essere coperto da sanzioni penali e non da quelle amministrative, soprattutto perché non ne risulta un espresso richiamo nella legge istitutiva. È noto infatti che il principio della tassatività delle fattispecie sanzionatorie è ormai, per costante giurisprudenza e pacifica interpretazione dottrinale, applicabile alle sanzioni amministrative così come a quelle penali.

E queste considerazioni sono ad oggi alla qualificata attenzione della Corte costituzionale dopo l'ordinanza della Cassazione n. 950 del gennaio 2015, la quale ha accolto il principio del divieto del cosiddetto «ne bis in idem» tra sanzioni penali ed amministrative, riprendendo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 marzo del 2014.

Forse per questo la legge sulla collaborazione volontaria e, ad oggi, le Autorità si sono astenute da una considerazione delle violazioni di carattere amministrativo sulle fattispecie originanti da illeciti penali. In caso contrario, le prime eventuali interpretazioni ci consegneranno dei riferimenti più precisi e autorevoli.

di **Ranieri Razzante**
e **Stefano Loconte**